

SCRITTURA PRIVATA NON AUTENTICATA
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
GHEDI (BRESCIA)

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA DI CUI ALL’ART. 11 DEL D.LGS 142/2015 E AL RELATIVO SCHEMA DI CAPITOLATO DI APPALTO APPROVATO CON DM 29 GENNAIO 2021, COSTITUITI DA SINGOLE UNITÀ ABITATIVE CON CAPIENZA FINO A 50 POSTI, SITUATI NEI COMUNI DELL’AMBITO 9 BASSA BRESCIANA CENTRALE (ALFIANELLO, BAGNOLO MELLA,BASSANO BRESCIANO, CIGOLE, FIESSE, GAMBARA, GHEDI,GOTTOLENGO, ISOR ELLA, LENO,MANERBIO, MILZANO, OFFLAGA, PAVONE MELLA, PONTEVICO, PRALBOINO, SAN GERVASIOBRESCIANO, SENIGA, VEROLANUOVA, VEROLAVECCHIA), IN FAVORE DI CITTADINI UCRAINI
CIG 9234763F7E

Il giorno 01 del mese settembre dell'anno 2022 in Ghedi, via Piazza Donatori di sangue 7, viene stipulato il presente contratto d'appalto, da valere ad ogni effetto di legge

tra

1) Dott.ssa Pedercini Claudia, nata a Chiari (BS) il 30 novembre 1977, C.F. PDRCLD77S70C618A, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Azienda Territoriale per i servizi alla persona, codice fiscale 02987870983, che rappresenta nella sua qualità di Direttore, ove domicilia per ragioni d’ufficio, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità “Stazione Appaltante”.

e

2. Valenti Alberto, nato a Remedello (BS) il 14 gennaio 1959, C.F. VLNLRT59A14H230Y, domiciliato per la carica in Montichiari (BS) Via Falcone, 136, il quale interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante della Intreccio Società Cooperativa Sociale Onlus - con sede in Montichiari (BS), Via Falcone n. 136, C.F. e P.I. 03472520984 , iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Brescia al n. BS - 537039 , che nel prosieguo dell'atto verrà chiamato per brevità "Appaltatore".

PREMESSO che:

- con deliberazione del C.d.A. del 25/03/2022 verbale n. 3, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato di procedere all'affidamento del servizio di gestione dei centri di accoglienza profughi cui in oggetto per un importo complessivo di Euro 297.339,00 IVA compresa, per somme a disposizione dell'Azienda Territoriale;
- con determinazione del Responsabile del Servizio (Direttore) n. 26 del 13/05/2022 è stata indetta la gara mediante procedura negoziata ad invito, per l'esecuzione dei servizi di cui in oggetto da aggiudicare con procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e art. 36, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016

- con determinazione del Responsabile del Servizio (Direttore) n. 34 del 09/06/2022, i servizi in argomento sono stati affidati all'Appaltatore, come sopra generalizzato, per un importo di contratto di € 297.339,00 IVA compresa. La gestione e il costo degli interventi di contratto, a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione Ex Art. 15 della Legge 7 Agosto 1990, N. 241 tra la prefettura di Brescia ed Azienda Territoriale per i servizi alla Persona – Ambito 9 Bassa Bresciana Centrale per la prima accoglienza dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto, sono definiti dal Capitolato speciale d'appalto approvato con d.m. 29.01.2021, dalle specifiche tecniche-all.1 bis - integrative relative alla erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni nei centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), dalla Tabella A dotazione minima del personale, dall'ALL. B -costi di riferimento per i rimborsi e dalla Tabella attività ordinarie servizio di pulizia-Tabella Frequenze pulizia, documentazione che costituisce parte integrante del presente contratto

- Verificata l'idoneità tecnico-professionale-economica e finanziaria dell'Appaltatore in relazione all'esecuzione dei servizi appaltati mediante il presente contratto.

- Preso atto dell'esenzione dall'acquisizione della prescritta documentazione circa l'insussistenza di alcuna delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni e dei tentativi d'infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 4 del D. Lgs. n. 490/1994, ai sensi di

quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera e) del D.P.R. n. 252/1998.

- Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva a seguito dell'esito favorevole dei controlli dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

- Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall'INAIL.

Rilevato che è interesse delle parti far risultare da apposito contratto le condizioni, i termini e le modalità d'appalto.

CIO' PREMESSO

tra Stazione Appaltante, rappresentata dal direttore autorizzato Dott.ssa Pedercini Claudia e l'Appaltatore Intreccio Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede a Montichiari (BS) in via Falcone n. 136, rappresentata da Valenti Alberto, come sopra generalizzato, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – APPROVAZIONE PREMESSE

Le parti confermano che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante demanda ed accolla all'Appaltatore, che a mezzo del proprio legale rappresentante, accetta l'appalto del servizio. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti e modalità stabilite nel capitolato speciale d'appalto, nella documentazione tecnica, approvati con la succitata deliberazione del C.d.A del

25/03/2022, nelle norme di cui al D. Lgs. 50/2016 e nella documentazione di propria competenza depositata dall'Appaltatore a corredo della documentazione di quanto in appalto, depositati presso l'Azienda Territoriale per i servizi alla persona. L'Appaltatore dichiara di aver preso integrale visione di detti atti che servono di base alla procedura negoziata ad invito e di confermarli in ogni loro parte con la sottoscrizione del presente contratto.

ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVO

L'importo dei servizi, appaltati, è pari ad Euro 297.339,00 IVA compresa, già assoggettato al ribasso d'asta.

Tale somma viene sin d'ora dichiarata soggetta alla liquidazione finale in base all'effettiva entità dei servizi effettuati.

Non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi, salvo quanto previsto dai commi 1 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto decorre dal 09/06/2022 e scade il 31/12/2022. Il servizio è iniziato sotto riserva di legge.

ARTICOLO 5 - PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto nel capitolato d'onere.

La persona autorizzata dall'Appaltatore a sottoscrivere la contabilità, riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute anche per effetto di cessioni di credito, esclusivamente a favore banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia

bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa, preventivamente riconosciute dall'Azienda territoriale per i servizi alla persona, è il Sig. Valenti Alberto e Gallia Elisa. I pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella fattura che dovrà coincidere con quanto comunicato dall'Appaltatore, con dichiarazione del 01/06/2022.

In caso di cessione del corrispettivo del presente contratto il relativo atto di cessione di credito, tempestivamente notificato all'Azienda Territoriale per i servizi alla persona, dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo di pagamento delle somme cedute. In caso di mancata indicazione delle generalità di cui sopra l'Azienda Territoriale per i servizi alla persona resta in proposito esonerata da ogni responsabilità per pagamenti effettuati a persone non autorizzate dall'Appaltatore stesso a riscuotere.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche l'Appaltatore dichiara che:

a) gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" al pagamento del presente contratto stipulato con l'Azienda è il seguente: IT65K050345503000000002008

b) Le generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato sono le seguenti: Valenti Alberto e Gallia Elisa

L'Appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che, in caso di affidamento di attività, servizi e/o forniture a soggetti terzi il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto sottoscritto con il subcontraente affidatario, nonché l'esercizio da parte dell'Amministrazione della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore si impegna altresì, nell'ipotesi di affidamento di cui al precedente comma, a far sì che l'Azienda possa verificare l'assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti ed in particolare che nei contratti, eventualmente,

sottoscritti con i subaffidatari sia inserita, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.

L'Appaltatore procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda e la Prefettura - Ufficio Territoriale di Brescia, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'Art. 3 legge 136/2000.

L'appaltatore si impegna a dare comunicazione alla stazione appaltante, entro 7 giorni delle eventuali variazioni dei dati forniti in ottemperanza al presente articolo, dando altresì atto che, in relazione a ciascuna transazione posta in essere in esecuzione del presente contratto, riporterà il codice Identificativo di Gara (CIG), e il Codice Unico di Progetto (CUP) ove richiesto ex lege.

**ARTICOLO 7 – CLAUSOLA RISOLUTIVA IN CASO DI
MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA
DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Qualora l'Appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

ARTICOLO 8 – CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 ed a garanzia degli obblighi contrattuali l'Appaltatore ha presentato fideiussione assicurativa n. 3807110100923 di Euro 5.947,98 rilasciata dalla ASSIMOCO S.p.A. , sede legale in Milano – Centro Leoni – Edificio B in data 15/06/2022. La suddetta garanzia è fissata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto da parte dell'Appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. Resta, comunque, salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nel servizio.

L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia anche per le spese dei servizi da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. La garanzia, che sarà svincolata progressivamente nelle forme e nei tempi di cui all'articolo 103,

comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016, cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata, la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro.

ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'Appaltatore ha, in genere, la facoltà di procedere all'esecuzione dei servizi nel modo che riterrà più opportuno affinché risultino perfettamente compiuti nel termine contrattuale. La Stazione Appaltante si riserva comunque sia il diritto di ordinare all'Appaltatore l'esecuzione di determinati servizi entro termini stabiliti, sia di disporre l'ordine di esecuzione dei servizi nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

ARTICOLO 10 – TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI

I termini per l'esecuzione dei servizi sono quelli fissati nel capitolato d'onere.

ARTICOLO 11 – ADEMPIMENTI ENTI PREVIDENZIALI

L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante:

a) prima dell'inizio dei servizi e, comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta

denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici del personale dipendente interessato;

b) periodicamente e per tutta la durata del contratto la copia dei bollettini o distinte di versamento dei contributi previdenziali, assicurativi previsti dalla contrattazione collettiva.

ARTICOLO 12 – NORME C.C.N.L.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del proprio settore per i dipendenti e negli accordi integrativi dello stesso, per il tempo e nella località in cui si svolgono detti servizi. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è responsabile verso la Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto e qualora il subappalto sia stato regolarmente richiesto dall'Appaltatore ed autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non

esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui sopra e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante. In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del saldo destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà eseguito sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezione alla Stazione Appaltante, né titolo a risarcimento danni.

ARTICOLO 13 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del presente contratto nelle ipotesi previste dagli articoli 108 del D. Lgs. n. 50/2016; potrà altresì recedere dal presente contratto con le modalità indicate al successivo articolo 109 del D. Lgs. n. 50/2016, norme che l'Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

ARTICOLO 14 – ELEZIONE DOMICILIO

Per tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore, come sopra generalizzato, elegge domicilio presso l'Azienda Territoriale per i servizi alla persona in Ghedi Piazza Donatori di Sangue 7.

ARTICOLO 15 – RINVIO NORME GENERALI

Quanto non previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'onere è soggetto alle condizioni contenute in tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riguardo al D. Lgs. 50/2016, alle linee guida dell'ANAC emanate ai sensi del D. Lgs. 50/2016, al Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i., per la parte in vigore, al D.M. 02.12.2000 n. 398, come recentemente integrato dalla Legge 14.05.2005 n. 80, recante le norme di procedura del giudizio arbitrale (quest'ultimo per quanto non abrogato dall'articolo 256 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163) ed all'articolo 2 del D.L. 25.09.2002 n. 210, convertito con modificazioni nella Legge 22.11.2002 n. 266, recante le norme per l'emersione del lavoro sommerso.

ARTICOLO 16 – DIVIETO CESSIONE CONTRATTO

E' vietata la cessione del presente contratto che vincola sin d'ora l'Appaltatore al quale fanno capo tutte le spese, nessuna esclusa o eccettuata, senza diritto di rivalsa, salvo per l'I.V.A. a carico della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 17 – REGISTRAZIONE CONTRATTO

Le spese del presente atto, copie occorrenti, registrazione, diritti di segreteria e quant'altro sono per intero a carico

dell'Appaltatore. La presente scrittura privata sarà sottoposta a registrazione fiscale dalla parte interessata solo in caso d'uso, a norma di legge, e comunque le spese resteranno a capo dell'Appaltatore in qualsiasi caso di registrazione.

Al presente atto, soggetto ad I.V.A., in caso di registrazione si applicano i benefici fiscali e tributari previsti dal D.P.R. n.633/1972, nonché sanciti dall'art.40 del D.P.R. n.131/1996, con registrazione a tassa fissa.

ARTICOLO 18 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'Azienda Territoriale per i servizi alla persona dà atto che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente ai fini e nel rispetto delle disposizioni dettate dal Reg. Ue 679/16.

ARTICOLO 19 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie comunque attinenti alla interpretazione e all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Brescia.

ARTICOLO 20 - RIFERIMENTI GENERALI

Per tutto quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici, al codice civile e a tutte le norme e i regolamenti applicabili.

Il presente atto consta di fogli n°15 di carta dei quali occupa per intero n°14 facciate e quanto fin qui della presente.

Azienda Territoriale per i servizi alla persona

F.to: Pedercini Claudia

F.to: L'Appaltatore

Ai sensi dell'art. 1341 e 1342 codice civile l'Appaltatore dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni onerose indicate nel presente Contratto, e precisamente quelle di cui dall'art. 1 all'art. 19 del contratto.

Azienda Territoriale per i servizi alla persona

F.to: Pedercini Claudia

F.to: L'Appaltatore